REGOLAMENTO (CEE) N. 1762/90 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1990

che modifica gli importi compensativi adesione fissati nel settore dello zucchero dal regolamento (CEE) n. 581/86

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 469/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che determina le regole generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore dello zucchero [1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 238 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, è previsto un ravvicinamento in varie tappe dei prezzi portoghesi ai prezzi comuni, dato il loro livello in Portogallo ; che tale ravvicinamento riguarda il prezzo d'intervento dello zucchero bianco applicabile in tale Stato membro ; che il prezzo sopradetto è stato fissato per la campagna di commercializzazione che inizia il 1° luglio 1990 dal regolamento (CEE) n. 1313/90 del Consiglio, del 14 maggio 1990, che fissa per la campagna di commercializzazione 1990/1991 i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi di entrata, l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio, nonché i prezzi applicabili in Spagna e in Portogallo [2] ;

considerando che i prezzi fissati con il regolamento (CEE) n. 1313/90 sono stati ridotti applicando il coefficiente 1,001712 stabilito dal regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione [3] ;

considerando che il ravvicinamento dei prezzi precitati alla data del 1° luglio 1990 rende necessario l'adeguamento degli importi compensativi adesione negli scambi con il Portogallo ; che a tal fine per ragioni di chiarezza e per tenere conto di tali importi compensativi adeguati, occorre prevedere un nuovo allegato per il regolamento (CEE) n. 581/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi compensativi adesione e che fissa tali importi nel settore dello zucchero [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1866/89 [5] ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 581/86 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 32.
[2] GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 3.
[3] GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 102.
[4] GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 27.
[5] GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 23.

ALLEGATO

« *ALLEGATO*

Codice NC	Tabella (2)	Codice addizionale (2)	Importi compensativi « adesione » da riscuotere (−) o da versare (+) nei seguenti scambi											
			dalla Spagna verso i paesi terzi o verso la Comunità a dieci	dai paesi terzi o dalla Comunità a dieci verso la Spagna	dal Portogallo escluse le Azzorre verso i paesi terzi o verso la Comunità a dieci	dai paesi terzi o dalla Comunità a dieci verso il Portogallo escluse le Azzorre	dalle Azzorre verso i paesi terzi o verso la Comunità a dieci	dai paesi terzi o dalla Comunità a dieci verso le Azzorre	dalla Spagna verso il Portogallo escluse le Azzorre	dal Portogallo escluse le Azzorre verso la Spagna	dalla Spagna verso le Azzorre	dalla Azzorre verso la Spagna	dal Portogallo escluse le Azzorre verso le Azzorre	dalle Azzorre verso il Portogallo escluse le Azzorre
			ECU/1 000 kg											
1212 91 10			+ 7,09	− 7,09	+ 1,26	− 1,26	+ 1,26	− 1,26	+ 5,83	− 5,83	+ 5,83	− 5,83	—	—
ex 1212 91 90 (1)			+ 26,23	− 26,23	+ 4,66	− 4,66	+ 4,66	− 4,66	+ 21,57	− 21,57	+ 21,57	− 21,57	—	—
			ECU/100 kg											
1701 91 00	6	7337												
1701 99 10 1701 99 90	7	7340	+ 8,60	− 8,60	− 2,46	+ 2,46	− 1,75	+ 1,75	+ 11,06	− 11,06	+ 10,35	− 10,35	− 0,71	+ 0,71
1701 11 10 1701 11 90 1701 12 10 1701 12 90	5	7334 7335	+ 7,91	− 7,91	− 2,26	+ 2,26	− 1,61	+ 1,61	+ 10,18	− 10,18	+ 9,52	− 9,52	− 0,65	+ 0,65
			Importi compensativi di base in ECU da prendere in considerazione per scaglione di 1 %, secondo il caso, di tenore di saccarosio o di zucchero estraibile e per 100 kg netti di prodotti considerati											
1702 60 90 1702 90 90	10	7346 7347												
1702 90 60	11	7350 7351												
1702 90 71	12	7355 7356	+ 0,0860	− 0,0860	− 0,0246	+ 0,0246	− 0,0175	+ 0,0175	+ 0,1106	− 0,1106	+ 0,1035	− 0,1035	− 0,0071	+ 0,0071
2106 90 59	6	7424 7425												

(1) Barbabietole da zucchero disseccate o in polvere con un tenore di saccarosio, rapportato alla sostanza secca, almeno del 50 %.

(2) Vedi appendice dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1852/88 della Commissione (GU n. L 167 dell'1. 7. 1988, pag. 1). »